



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale "Pietro Vanni"

Via Carlo Cattaneo 9 – 01100 Viterbo - tel. 0761304871

CM VTIC83200D – CF 80019430562 – Cod. Univoco UF5G8P

Mail vtic83200d@istruzione.it; PEC vtic83200d@pec.istruzione.it;

Sito Web: <https://www.icvanniviterbo.edu.it/>

Circolare n.38

Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
Al personale docente
Ai Docenti coordinatori
Argo bacheca

OGGETTO: validità anno scolastico a.s. 2023/2024

Visto il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

Visto il D. Lgs 62/2017;

Viste le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

Visto il DPCM 7 settembre 2020;

Vista la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

salvo ulteriori e sopraggiunte indicazioni in corso d'anno, il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della **validità dell'anno scolastico 2023-2024** è il seguente:

| SCUOLA | n. ore settimanali | monte ore annuale | numero ore minimo di presenze (75%) | numero ore massimo di assenze (25%) |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRIMARIA (tn) | 27 ore | 891 | 669 | 222 |
| PRIMARIA (tp) | 40 ore | 1360 | 1020 | 340 |
| SECONDARIA PRIMO GRADO | 30 ore | 990 | 743 | 248 |

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate possono avere incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, tranne che nei casi di deroga. **La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo.**

Si propone, visti i casi degli anni precedenti, le seguenti **DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE**:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità (quarantena COVID);
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni
- interessati;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per terapie certificate;
- assenze degli alunni stranieri per rientro nel paese d'origine.

Si riporta la normativa di riferimento, cioè l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017:

Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Comma 1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*

Comma 2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

Comma 3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*

Le famiglie sono costantemente informate grazie all'ausilio del registro elettronico.

Il coordinatore in caso di assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, contatterà la famiglia dello studente assente e lo segnalerà per iscritto al Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Baleani
(documento firmato digitalmente)